FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Partenza N. 4363/2025 del 28-03-2025
Doc. Principale - Class. 0.0.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

DR. LORENZO DROANDI
PRESIDENTE OMCEO AREZZO

segreteria.ar@pec.omceo.it

Oggetto: riscontro a richiesta di parere su certificazione medica di malattia telematica – OMCEO AREZZO.

In merito alla nota del 16.1.25 recante richiesta di parere concernente la fattispecie indicata in oggetto, si rileva quanto segue**.**

Occorre premettere che ai sensi **dell'art. 24 del codice di deontologia medica** "Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati".

L'art. 68 del codice di deontologia medica prevede, altresì, che **"**Il medico che opera in strutture pubbliche o private, concorre alle finalità sanitarie delle stesse ed è soggetto alla potestà disciplinare dell'Ordine indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro. Il medico, in caso di contrasto tra le regole deontologiche e quelle della struttura pubblica o privata nella quale opera, sollecita l'intervento dell'Ordine al fine di tutelare i diritti dei pazienti e l'autonomia professionale…".

In particolare, l'art. 55 septies, comma 1, del D.Lgs 165/01, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, così come modificato dall'art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante "Controlli sulle assenze" dispone che "Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate".

L'art. 55 septies, comma 2, del suddetto decreto, così come modificato dall'art. 7, comma 1-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e, successivamente, dall'art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, altresì, prevede che "In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente resa disponibile, con

le medesime modalità, all'amministrazione interessata...".
Il suddetto disposto, quindi, prevede che in tutti gli altri casi di assenza per malattia (quindi per un periodo inferiore a dieci giorni) la certificazione medica è trasmessa all'INPS direttamente dal professionista o dalla struttura sanitaria che ha in cura il paziente secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente.

L'art. 55 septies, comma 4, del D.Lgs 165/01 prevede altresì, che "**L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.** Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento".

Sono quindi obbligati all'invio telematico del certificato di malattia tutti coloro che visitano un paziente lavoratore e ritengono debba astenersi dal lavoro per una patologia in atto: **si tratta quindi dei medici dipendenti del SSN (ospedalieri e di distretto), dei medici convenzionati (medici di medicina generale, di continuità assistenziale, di emergenza territoriale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni) e dei medici liberi professionisti.** I medici dipendenti del SSN e i medici convenzionati vengono dotati dalla ASL delle credenziali di accesso al sistema e devono obbligatoriamente utilizzare la procedura telematica di certificazione.
I medici che non hanno rapporti con il SSN (ossia i liberi professionisti) devono utilizzare la procedura telematica tramite le credenziali di accesso al portale "Sistema TS" che possono essere rilasciate dall'Ordine presso cui sono iscritti.

Ai sensi della circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 2/2010 - DFP/DDI sulla "trasmissione telematica dei certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 55 *septies* del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Ulteriori indicazioni", **la violazione dell'obbligo di trasmissione in via telematica è sanzionata dalla legge e dagli accordi collettivi per i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale e i medici che lavorano in convenzione. Il mancato utilizzo della modalità telematica non è invece specificamente sanzionato per i medici liberi professionisti.**

In conclusione, alla luce delle su esposte osservazioni questa Federazione ritiene che il certificato di malattia è l'atto conclusivo di una visita medica, per cui solo il medico che ha constatato l'esistenza di una patologia è tenuto ad

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Partenza N. 4363/2025 del 28-03-2025
Doc. Principale - Class. 0.0.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Partenza N. 4363/2025 del 28-03-2025
Doc. Principale - Class. 0.0.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

emettere il relativo certificato. In altri termini, se il paziente viene visitato in ospedale sarà il medico ospedaliero ad emettere il certificato di malattia, così come sarà il medico specialista ambulatoriale ad emettere tale certificato se la visita si svolge nell'ambulatorio dell'Azienda Sanitaria. Allo stesso modo la certificazione di malattia sarà rilasciata dal medico libero professionista in caso di visita medica privata. Ciò fermo restando il fatto che tutti i medici possono ottenere le credenziali per collegarsi al sistema TS al fine dell'invio telematico del certificato di malattia.

Inoltre, se il medico, visita i pazienti presso struttura accreditata/convenzionata con il SSN e quindi in qualità di medico convenzionato, potrà certificare l'assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni. Con l'espressione "dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare" si intende l'episodio di malattia seguente al primo compreso quindi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre e non riconducibile alla medesima causa eziologica; nel caso invece in cui le visite vengano effettuate in regime libero professionale ai sensi dell'art. 55 septies, comma 1, del D.Lgs. 165/01 il sanitario potrà rilasciare il certificato di malattia inviato per via telematica nel caso di una prognosi non superiore a 10 giorni. Occorre precisare che il medico, dipendente di struttura convenzionata con il SSN, qualora svolga nella stessa struttura attività libero professionale rilascerà le certificazioni di malattia nella veste di libero professionista.

Gli odontoiatri liberi professionisti possono rilasciare il certificato di malattia telematico nel caso di una prognosi non superiore a 10 giorni. Tuttavia, solo con riferimento ai lavoratori del settore privato, per il riconoscimento della prestazione economica di malattia erogata dall'INPS, resta valida la certificazione prodotta da medici non appartenenti al SSN o con esso convenzionati anche nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni e nei casi di eventi successivi al secondo nel corso dell'anno solare (messaggio INPS n. 3044/2024).

Pertanto, resta fermo che la violazione dell'obbligo di trasmissione della certificazione in via telematica è sanzionata dalla legge e dagli accordi collettivi per i medici che lavorano in convenzione col SSN, mentre non è invece specificamente sanzionata per i medici liberi professionisti.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi de *7e del D.Lgs 82/2005*

FILIPPO ANELLI
28.03.2025
11:40:23
GMT+01:00